

## **Apposizione della formula esecutiva ai decreti camerali, ex artt. 737 e segg. c.p.c., pronunciati dai Tribunali per i Minorenni.**

Com'è noto, con la Legge 54/2006 sono stati interamente novellati gli artt. 155 e segg. c.c. sulla regolamentazione della potestà fra genitori con equiparazione di figli naturali con quelli legittimi anche in tema di provvedimenti patrimoniali ampliando, così, la competenza per materia del Tribunale per i Minorenni comprendente, ora, anche i provvedimenti di natura economica nelle procedure di cui all'art. 317-bis c.c. L'ordinanza n. 8362/07 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ha stabilito la competenza del giudice specializzato a provvedere sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio, nel caso di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all'affidamento. Laddove, invece, l'azione giudiziale riguarda il solo mantenimento dei figli naturali permarrà, come è ovvio, la competenza del Tribunale Ordinario.

Un problema che oggi fa molto discutere, soprattutto relativamente ai dissimili comportamenti delle Cancellerie degli uffici minorili, riguarda la controversa questione del conflitto di competenza tra il Tribunale Ordinario ed il Tribunale per i Minorenni relativamente all'apposizione della formula esecutiva ai decreti camerali pronunciati da quest'ultimo.

Ad oggi, infatti, gli uffici minorili adottano differenti comportamenti creando una totale incertezza sulla procedura da seguire una volta ottenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 317 bis c.c.

La ragione ispiratrice dell'orientamento favorevole all'esecutività dei provvedimenti di cui si discute è quella di assicurare ai figli naturali lo stesso trattamento e le stesse garanzie di cui godono i figli legittimi, in applicazione dei basilari principi di uguaglianza e di responsabilità genitoriale (artt. 3 e 30 Cost.), che il legislatore ha inteso attuare mediante l'art. 261 c.c. e che è stato più volte ribadito proprio nella materia dei rapporti familiari. Per cui non sembra ipotizzabile un provvedimento camerale minorile privo di efficacia cogente, in tal caso verrebbe meno la *regula iuris* di cui agli artt. 3 e 30 Cost. nonché all'art. 261 c.c. alla luce anche dell'art. 336 c.c. che ha introdotto l'obbligatorietà della difesa tecnica dei genitori e del minore trasformando, in tal modo, il

giudizio camerale in un vero e proprio procedimento contenzioso ove non si controverte più solo in merito alla gestione di interessi, ma in merito a diritti soggettivi, siano essi relazionali del minore, sia di contenuto economico, tutti riconducibili ai diritti- doveri di cui all'art. 147 c.c. e 30 Cost.

Il diniego da parte delle Cancelliere di alcuni Tribunali per i Minorenni al rilascio di copia con formula esecutiva dei decreti camerali pronunciati ex art. 317 bis c.c. si basa, fondamentalmente, sulla mancata previsione di questi ultimi tra gli atti che costituiscono titolo esecutivo, previsione che, a norma dell'art. 474 c.p.c. deve essere espressa.

In merito si evidenzia che l'espressione usata dall'art. 474, comma 2, n. 1) c.p.c., che individua i titoli esecutivi nelle sentenze e nei "provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", deve essere raffrontata con quella dell'art. 741 c.p.c., che parla di sola efficacia dei provvedimenti camerali. Ora se l'esecutività è ritenuta dal legislatore una categoria del più ampio concetto dell'efficacia, dovrebbe argomentarsi che l'esecutività costituisce una *species* nell'ambito del *genus* dell'efficacia. D'altro canto, l'art. 741 c.p.c. non avrebbe potuto utilizzare direttamente il termine esecutività, al posto dell'efficacia né quello di efficacia esecutiva dal momento che nella categoria dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio rientra tutta una serie di casi di provvedimenti in cui difettano gli elementi soggettivi ed oggettivi di ogni normale fenomeno esecutivo, cioè l'obbligato, il beneficiario e la prestazione stessa. Tra l'altro nello stesso giudizio civile ordinario l'art. 669-*nonies* c.p.c., in tema di processo cautelare, utilizza il termine "efficacia" laddove al primo comma cita: "...il provvedimento cautelare perde la sua efficacia" mostrando di utilizzare l'espressione nel senso generale qui utilizzato e non in quello, più riduttivo, in cui la intendono quelli che ravvisano nell'art. 741 c.p.c. un *minus* rispetto all'esecutività.

Recentemente il Tribunale per i Minorenni di Roma per risolvere l'annona questione e colmare la lacuna esistente in merito, con ordinanza del 16.01.2009, ha sollevato d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 25, e 111 della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 8.2.2006 n. 54 nella parte in cui non prevede che "Il decreto, notificato

agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica".

Dopo questa breve disamina si auspica che la Corte Costituzionale si pronunci al più presto con una sentenza "additiva" in merito e ponga fine al susposto problema anche perché la situazione tutt'ora esistente non fa che pregiudicare i minori la cui tutela deve essere, o quantomeno dovrebbe essere, lo scopo principale del Tribunale per i Minorenni.

Avv. Gerardo Russillo

Dott.ssa Maria Teresa Surace